



MEDIOBANCA
Banca di Credito Finanziario S.p.A.

Foglio Informativo Apertura di Credito in Conto Corrente
Versione n. 1 del 03/2018 – data aggiornamento 05.03.2018

FOGLIO INFORMATIVO

APERTURA DI CREDITO IN CONTO CORRENTE PER CONSUMATORI DI IMPORTO SUPERIORE A 75.000 EURO E PER NON CONSUMATORI

Informazioni sulla banca

Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., con sede legale in Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, 20121 Milano, capitale sociale sottoscritto e versato pari ad Euro 442.283.970,00, codice fiscale, partita IVA e numero di iscrizione al Registro delle Imprese di Milano, Monza, Brianza, Lodi: 00714490158, iscritta al R.E.A. al n. MI 343508, aderente al Fondo Interbancario di Tutela dei Depositi e al Fondo Nazionale di Garanzia, iscritta all'Albo delle Banche, Capogruppo del Gruppo Bancario Mediobanca iscritto all'Albo dei Gruppi Bancari al n. 1063. Ufficio per le relazioni con la clientela: Piazzetta Enrico Cuccia n. 1, 20121 Milano. Email: infoclientiprivate@mediobanca.com. PEC: mediobanca@pec.mediobanca.it. Sito web: www.mediobanca.com.

Che cos'è l'apertura di credito in conto corrente

È il contratto con il quale la banca mette a disposizione del cliente, a tempo determinato o indeterminato, una somma di denaro, concedendogli la facoltà di addebitare il conto corrente fino ad una cifra concordata, oltre la disponibilità.

Salvo diverso accordo, il cliente può utilizzare (anche mediante l'emissione di assegni bancari), in una o più volte, questa somma e può con successivi versamenti, nonché bonifici o altri accrediti, ripristinare la disponibilità di credito. In caso di cointestazione l'obbligazione è assunta in via solidale ed indivisibile.

Principali rischi - variazione in senso sfavorevole delle condizioni economiche (tassi di interesse ed altre commissioni e spese del servizio, ove applicate). In particolare, trattandosi di finanziamenti a tasso variabile, la misura del tasso è legata a meccanismi di indicizzazione che potrebbero determinare per il cliente variazioni sfavorevoli nel tasso di interesse in relazione all'andamento sul mercato del parametro prescelto.



Principali condizioni economiche

Quanto può costare l'apertura di credito in conto corrente

IPOTESI

Affidamento di € 100.000,00 con contratto a revoca.

Si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi e che sia utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi a fine contratto e l'applicazione della commissione omnicomprensiva, (come disciplinata dall'art. 117-bis del D.Lgs. n. 385/93 T.U.B.) attualmente non prevista.

Utilizzato	100.000,00 euro
Tasso debitore nominale annuo	5,00%
Commissione omnicomprensiva	0 euro
Interessi	$[(1+0,05)^{3/12} - 1] \times 100.000,00 = 1.227,22$

$$\text{TAEG} = (1.227,22/100.000,00)^{12/3} - 1 = \mathbf{5,00\%}$$

L'esempio di calcolo del **TAEG** (Tasso Annuo Effettivo Globale) è basato su un'apertura di credito in conto corrente di € 100.000,00 utilizzato per intero dal momento della conclusione del contratto e per l'intera durata del medesimo; se il contratto è a tempo indeterminato, si assume che esso abbia una durata pari a tre mesi. Si ipotizza, inoltre, una periodicità di liquidazione degli interessi a fine contratto.

Definizioni:

- ◆ l'utilizzato è l'importo del credito effettivamente erogato al cliente per un determinato periodo di riferimento;
- ◆ gli interessi sono dati dalle competenze di pertinenza del periodo di riferimento, ottenuti applicando il tasso di interesse contrattuale all'utilizzato, secondo quanto specificamente previsto dal contratto; si ipotizza che gli interessi vengano liquidati alla fine del periodo di riferimento e che non intervengano variazioni del tasso debitore rispetto al livello iniziale;
- ◆ la commissione omnicomprensiva include tutte le spese diverse da quelle per interessi sostenute nel periodo di riferimento connesse con l'affidamento; si ipotizza che la stessa, ove presente, venga liquidata alla fine del periodo di riferimento. Sono inclusi tra gli oneri i canoni periodici e le altre spese fisse relative ai conti a servizio esclusivo del finanziamento, i costi di gestione del conto corrente funzionali all'utilizzo del finanziamento nonché i costi relativi ai pagamenti e ai prelievi connessi con l'erogazione o con il rimborso del credito.

Tutte le seguenti condizioni economiche sono indicate nella loro misura massima, salvo se diversamente indicato.

		Voci di costo apertura di credito in c/c
Fidi e sconfinamenti extra-fido	Rifiuto della domanda e consultazione di banche dati	Ove la domanda di credito venga rifiutata dalla Banca, dopo la consultazione di una banca dati, la Banca darà informazione del rifiuto della domanda, degli estremi identificativi dei sistemi di informazione creditizia consultati e dei rispettivi gestori
	Tipo di contratto di credito	Apertura di credito in conto corrente: <ul style="list-style-type: none">◆ a revoca o scadenza;◆ di importo superiore a € 75.000,00;◆ con formale costituzione di un pegno di cui agli articoli 2784 e seguenti del codice civile.
	Denominazione del Finziatore e relativo indirizzo	Mediobanca Banca di Credito Finanziario S.p.A., Sede Legale: Piazzetta Enrico Cuccia n. 1 - 20121 Milano
	Durata del contratto di credito	Sia a tempo indeterminato che a scadenza
	Modalità di rimborso	Il presente contratto di apertura di credito in conto corrente, se a revoca, prevede che la Banca possa chiedere in qualsiasi momento al cliente di rimborsare le somme prelevate



Fidi	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti dell'affidamento	Euribor 3/6/12 mesi (parametro di indicizzazione) più 500 basis points (bps) ponendo il parametro di indicizzazione a 0 (zero) se esso assume valore negativo.
	Modalità di determinazione del Parametro di Indicizzazione	Viene assunto come parametro di indicizzazione il tasso lettera nominale annuo per depositi interbancari in Euro a 3/6/12 mesi (base 365 - trecentosessantacinque) denominato Euribor, salvo il caso in cui lo stesso assuma valore negativo, nel qual caso il parametro assumerà valore 0 (zero). Viene assunto come fixing ai fini della determinazione del valore della quota interessi il valore dell'Euribor rilevato il 2° giorno lavorativo bancario antecedente il 1° giorno lavorativo del 1° mese di ogni trimestre solare, qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor 3 mesi, di ogni semestre solare qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor 6 mesi, di ogni anno solare qualora il parametro di indicizzazione sia Euribor a 12 mesi. In caso di mancata rilevazione di detto tasso, dovuta a qualsivoglia motivo, da parte della Federazione Bancaria Europea, si farà esclusivo riferimento al tasso Libor pubblicato dalla British Bankers' Association. Gli interessi saranno calcolati in base all'effettivo numero dei giorni trascorsi e con divisore fisso 365 - trecentosessantacinque.
	Commissione omnicomprensiva	Non prevista
	Tasso di interesse di mora (per rimborso non effettuato nei termini previsti)	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti dell'affidamento + 200 bps
Sconfinamenti extra-fido	Penali (per rimborso non effettuato nei termini previsti)	Non previste
	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate oltre i limiti dell'affidamento	Tasso debitore annuo nominale sulle somme utilizzate entro i limiti dell'affidamento + 200 bps
	Commissione omnicomprensiva	Non prevista
Periodicità di liquidazione	Penali (per rimborso non effettuato nei termini previsti)	Non previste
	Periodicità di liquidazione	Annuale



Il Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM), previsto dall'art. 2 della legge sull'usura (L.108/96), relativo alle operazioni di apertura di credito in conto corrente, può essere consultato in filiale e sul sito web della Banca: www.mediobanca.com.

Altre condizioni economiche

Spese per le comunicazioni di trasparenza	nessuna
Spese per ricevere copia del Contratto	nessuna

Legenda

Commissione omnicomprensiva	Commissione calcolata, ai sensi dell'art. 117-bis del D.Lgs. n. 385/93 T.U.B., in maniera proporzionale rispetto alla somma messa a disposizione del cliente e alla durata dell'affidamento. La normativa vigente stabilisce che il suo ammontare non può eccedere lo 0,5%, per trimestre della somma messa a disposizione del cliente.
Fido o affidamento o apertura di credito	Somma che la Banca si impegna a mettere a disposizione del cliente oltre il saldo disponibile.
Sconfinamento in assenza di fido e sconfinamento extra-fido	Somma che la Banca ha accettato di pagare quando il cliente ha impartito un ordine di pagamento (assegno, domiciliazione utenze) senza avere sul conto corrente la disponibilità. Si ha sconfinamento anche quando la somma pagata eccede il fido utilizzabile.
Tasso debitore annuo nominale	Tasso annuo utilizzato per calcolare periodicamente gli interessi a carico del cliente sulle somme utilizzate in relazione al fido e/o allo sconfinamento. Gli interessi sono poi addebitati sul conto.
Tasso annuo effettivo globale (TAEG)	Costo totale del credito comprensivo degli interessi e degli oneri che concorrono a determinare il costo effettivo dell'operazione. Il TAEG è espresso in percentuale del credito concesso e su base annua.
Tasso Effettivo Globale Medio (TEGM)	Tasso di interesse pubblicato ogni tre mesi dal Ministero dell'Economia e delle Finanze come previsto dalla legge sull'usura. Per verificare se un tasso di interesse è usurario e, quindi, vietato, bisogna individuare, tra quelli pubblicati, il tasso soglia dell'operazione e accertare che quanto richiesto dalla Banca non sia superiore.
Giorno lavorativo bancario	Per giorno lavorativo bancario deve intendersi un giorno in cui è aperto il sistema di regolamento TARGET (Trans-European Automated Real-Time Gross-Settlement Express Transfer).



Clausole del contratto per la prestazione di servizi bancari e di investimento (“contratto”)

Recesso e scioglimento del contratto

Sez. III - Affidamenti in conto corrente

Art. 3 Recesso

1. La Banca ha la facoltà di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta, dall'apertura di credito, ancorché concessa a tempo determinato, nonché di ridurla o di sospenderla; per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un preavviso non inferiore a 15 giorni.
2. Tuttavia qualora il Cliente rivesta la qualità di consumatore ai sensi dell'art. 3 del Codice del Consumo e l'importo dell'apertura di credito non sia superiore a euro 75.000,00, la Banca ha la facoltà di recedere dall'apertura di credito a tempo indeterminato, o di ridurre l'importo, con un preavviso di 2 mesi, mediante invio di apposita comunicazione scritta.
La Banca potrà altresì sospendere l'utilizzo del credito al ricorrere di un giustificato motivo, dandone comunicazione preventiva al Cliente oppure, laddove ciò non sia possibile, immediatamente dopo la sospensione.
Nel caso di apertura di credito a tempo determinato la Banca ha facoltà di recedere, di ridurre o di sospendere con effetto immediato l'affidamento al ricorrere di una giusta causa. In entrambe le ipotesi summenzionate, per il pagamento di quanto dovuto sarà dato al Cliente, con lettera raccomandata, un termine non inferiore a 15 giorni.
3. Il Cliente ha diritto di recedere in qualsiasi momento, con comunicazione scritta senza necessità di preavviso e senza spese di chiusura, con effetto di chiusura dell'operazione, mediante il pagamento di quanto dovuto.
4. In ogni caso il recesso ha l'effetto di sospendere immediatamente l'utilizzo del credito concesso.
5. Le eventuali disposizioni allo scoperto che la Banca ritenesse di eseguire dopo la scadenza convenuta o dopo la comunicazione del recesso non comportano il ripristino dell'apertura di credito neppure per l'importo delle disposizioni eseguite. L'eventuale scoperto consentito oltre il limite dell'apertura di credito non comporta l'aumento di tale limite.
6. Le disposizioni del presente articolo, fatta eccezione per il comma 5, si applicano ad ogni altro credito o sovvenzione contrattualmente prevista, comunque e sotto qualsiasi forma concessi dalla Banca al Cliente.

Art. 4 Recesso, compensazione e pagamento di assegni

1. In caso di recesso dall'apertura di credito da parte della Banca, il Cliente è tenuto a costituire senza dilazione i fondi necessari per il pagamento degli assegni tratti prima del ricevimento della comunicazione di recesso, dei quali non sia decorso il termine di presentazione.
2. Nel caso di cui al comma precedente, la compensazione per crediti non liquidi ed esigibili prevista dall'art. 11, comma 2, delle condizioni generali di contratto si intende operata al momento stesso della ricezione della comunicazione di recesso da parte del Cliente.

Portabilità del finanziamento

Nel caso in cui, per estinguere l'apertura di credito, ottenga un nuovo finanziamento da un'altra Banca/intermediario, il cliente non deve sostenere, neanche indirettamente, alcun costo (ad esempio commissioni, spese, oneri o penali). Il nuovo contratto mantiene i diritti e le garanzie del vecchio.



Tempi massimi di chiusura del rapporto contrattuale: 60 giorni

Clausole contrattuali del Contratto che riguardano i tempi massimi per la chiusura del rapporto

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 17 Durata e scioglimento del contratto (recesso, clausola risolutiva espressa)

(omissis)

La liquidazione ed il pagamento del saldo del conto corrente, verranno effettuati dalla Banca, in caso di saldo positivo, entro un termine massimo di 60 giorni; ove il recesso dal contratto comporti la liquidazione di titoli illiquidi o di ridotta, ovvero non agevole, liquidabilità, il termine massimo si intende di 120 giorni. Uguale termine di 60 giorni si applicherà al pagamento del predetto saldo, ove negativo per il Cliente.

(omissis)

Reclami

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 2 Pubblicità e trasparenza delle condizioni ed Ufficio reclami della clientela

1. La Banca osserva, nei rapporti con la clientela, le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico delle leggi bancarie e creditizie) e le relative disposizioni di attuazione con riferimento alla prestazione dei servizi bancari e le disposizioni di cui al Decreto Legislativo 24 febbraio 1998, n. 58 e sue successive integrazioni e modificazioni (Testo unico della finanza), con riferimento alla prestazione dei servizi di investimento.
2. Per eventuali contestazioni in ordine ai rapporti intrattenuti con la Banca, il Cliente può rivolgersi all'Ufficio reclami della stessa e, ove ne ricorrano i presupposti, agli organi per la risoluzione stragiudiziale delle controversie appositamente stabiliti, indicati al successivo art. 18, seguendo le modalità indicate negli appositi regolamenti.
3. I reclami devono essere inviati alla Banca, Ufficio Reclami (Piazzetta E. Cuccia, 1 - 20121 Milano - email: reclami@mediobanca.com); Posta Elettronica Certificata: mediobanca@pec.mediobanca.it; per iscritto, mediante lettera raccomandata con avviso di ricevimento o in via informatica, ovvero consegnati allo sportello presso cui viene intrattenuto il rapporto, previo rilascio di ricevuta. Sono comunque validi i reclami presentati in altra forma, purché contengano gli estremi del ricorrente, i motivi del reclamo, la sottoscrizione o analogo elemento che consenta l'identificazione certa del Cliente.

L'ufficio reclami provvede ad evadere le richieste pervenute entro:

- 15 giorni lavorativi dal ricevimento di un reclamo riguardante la prestazione di servizi di pagamento, come definiti all'art. 1 della Sezione VIII. Con riferimento a tali tipologie di reclamo, qualora la Banca non possa rispondere entro il termine indicato per motivi indipendenti dalla sua volontà, invierà una risposta interlocutoria, indicando chiaramente le ragioni del ritardo nella risposta al reclamo e specificando il termine entro il quale il Cliente otterrà una risposta definitiva, non superiore alle 35 giornate lavorative;
- 30 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo riguardante i servizi bancari, diversi dai servizi di pagamento di cui al precedente alinea;
- 60 giorni di calendario dalla data di ricezione di un reclamo avente ad oggetto i servizi di investimento.

Ove il reclamo sia ritenuto fondato, nella comunicazione della Banca sono indicati anche i tempi tecnici entro i quali la stessa si impegna a provvedere alla sua sistemazione. Se al contrario il reclamo è ritenuto infondato, la Banca illustra in maniera chiara ed esauriente le motivazioni del rigetto, nonché le



necessarie indicazioni circa la possibilità di adire l'Arbitro Bancario Finanziario oppure l'Arbitro per le Controversie Finanziarie o le altre forme di soluzione stragiudiziale delle controversie applicabili.

Clausole contrattuali del Contratto che riguardano i mezzi di RISOLUZIONE STRAGIUDIZIALE DELLE CONTROVERSIE

Sez. I - Condizioni Generali relative al rapporto Banca-Cliente

Art. 18 Foro competente e risoluzione stragiudiziale di controversi

1. Per qualunque controversia è competente in via esclusiva il foro di Milano. Nel caso in cui il Cliente rivesta la qualifica di consumatore ai sensi del Codice del Consumo (D. Lgs. n. 206/2005), è competente l'autorità giudiziaria nella cui circoscrizione il Cliente ha la residenza o il domicilio elettivo.
2. L'invio di reclami alla Banca è disciplinato dal precedente articolo 2 della presente Sezione I.
3. In mancanza di risposta scritta da parte dell'Ufficio Reclami entro i termini stabiliti ai sensi dell'art. 2 della presente Sezione I, ovvero nel caso in cui la risposta ottenuta sia ritenuta insoddisfacente, il Cliente prima di ricorrere al giudice potrà rivolgersi:
 - A. **per i servizi bancari** (ivi compreso il deposito per la custodia e l'amministrazione degli strumenti finanziari), all'Arbitro Bancario Finanziario - ABF - di cui all'art. 128-bis del T.U.B. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Banca d'Italia e richiamate sul sito www.arbitrobancariofinanziario.it, ovvero chiedendo informazioni presso le sedi della Banca d'Italia aperte al pubblico o direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - le guide relative all'accesso all'ABF;
 - B. **per la prestazione dei servizi e delle attività di investimento**, qualora il Cliente sia classificato quale Cliente al Dettaglio, all'Arbitro per le Controversie Finanziarie - ACF - di cui all'art. 32-ter del T.U.F. secondo le modalità previste dalla relativa disciplina attuativa emanata dalla Consob e richiamate sul sito www.acf.consob.it, ovvero chiedendo informazioni direttamente alla Banca che mette a disposizione dei clienti - presso i propri locali e sul proprio sito internet - la guida relativa all'accesso all'ACF. Il diritto di ricorrere all'ACF non può formare oggetto di rinuncia da parte del Cliente ed è sempre esercitabile anche in presenza di clausole di devoluzione delle controversie ad altri organismi di risoluzione extragiudiziale eventualmente contenute nei contratti.
4. Per risolvere in via stragiudiziale eventuali controversie con la Banca, anche in assenza di preventivo reclamo, in alternativa alle ipotesi o per le questioni che esulano la competenza degli Organismi di cui al precedente comma 3, il Cliente può attivare – singolarmente o in forma congiunta con la Banca – una procedura di mediazione finalizzata alla conciliazione. La domanda di mediazione è presentata mediante deposito di un'istanza presso un Organismo determinato ai sensi del Decreto Legislativo n. 28/2010 e successive modifiche e integrazioni.
5. In ogni caso, l'istanza di soluzione stragiudiziale delle controversie ai sensi di una delle procedure descritte ai precedenti commi 3 e 4 costituisce condizione di procedibilità della eventuale domanda giudiziale.
6. Il Cliente ha in ogni caso il diritto di presentare esposti alla Banca d'Italia.